

COMUNE DI REGGIOLO

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 93 DEL 30.11.2000

INTEGRATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 31 DEL 26.09.2002

INTEGRATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 3 DEL 16.01.2003

MODIFICATO ED INTEGRATO
CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 12 DEL 19.02.2004

MODIFICATO ED INTEGRATO
CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 12 DEL 12.03.2009

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Principi fondamentali

1. Il Comune di ReggioIo è un Ente locale autonomo che rappresenta e cura gli interessi, salvaguardia i diritti della propria comunità, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e secondo le legge statali e regionali.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni conferite con legge dello Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, garantisce e favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche e programmatiche della comunità.
2. Il Comune ispira la propria azione, ai seguenti criteri e principi:

- a) favorire la diffusione dei servizi sociali infrastrutturali, pubblici e privati in modo equilibrato sul territorio;
- b) concorrere a determinare un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione;
- c) favorire la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale, attraverso il concorso dell'iniziativa pubblica e privata; la tutela psicofisica, le opportunità di arricchimento culturale, l'integrazione sociale devono essere assicurate ad ogni cittadino in ogni fase della propria esistenza, indipendentemente, dalla etnia, dalle idee politiche e religiose;
- d) valorizzare e tutelare le risorse naturali, ambientali, storiche, culturali presenti nel territorio;
- e) promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione;
- f) riconoscere nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, ripudiando la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, promuovendo altresì la cooperazione tra i popoli;
- g) promuovere l'unione politica ed economica europea aderendo ai principi della carta europea delle autonomie locali al fine di cooperare all'unione europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture;
- h) riconoscere il ruolo del volontariato come espressione libera ed autonoma della comunità locale, promuovendone l'apporto e un coordinato utilizzo;
- i) riconoscere i diritti della famiglia come società naturale;
- j) promuovere l'integrazione di tutti i cittadini nel contesto delle regole e dei valori della Costituzione repubblicana.

ART. 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune comprende, oltre che Reggiolo capoluogo, le frazioni denominate Brugno e Villanova, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. La sede del Comune è posta nel Capoluogo di Reggiolo, in P.zza Martiri 38, ove si riuniscono gli organi elettivi collegiali. Quest'ultimi, in casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze, potranno riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
3. La sede comunale può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale.

ART. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma. Lo stemma ed il gonfalone del Comune raffigurano uno scudo ovale, d'argento alla croce patente di rosso sormontato (o timbrato) dalla corona di Principe rappresentata da cerchio d'oro rabescato a fogliami, con pietre preziose e rialzato di 5 fioroni (8 in giro), alternati con 4 perle (8 in giro) collocati su piccole punte.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati per fini non istituzionale, salvo che sussista un pubblico interesse. Con apposito regolamento viene definito l'uso dello stemma e le sanzioni in caso di abuso. Fino all'approvazione del regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 7-bis del d.lgs. 267/2000.

ART. 5 Programmazione e cooperazione

1. Il Comune esercita le proprie funzioni e realizza le proprie finalità, adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e pianificazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio nonché dei cittadini, attraverso forme di consultazione, concertazione e di partecipazione.
2. Il Comune, nell'ambito del proprio ruolo e all'interno dei propri settori di intervento, partecipa e concorre alla determinazione delle scelte, obiettivi, piani e programmi della regione, della Provincia e dello Stato. Provvede, inoltre, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione per ciascun obiettivo, acquisendo il contributo e l'apporto della partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni, enti e associazioni operanti nel proprio territorio.
3. I principi della cooperazione, complementarietà e sussidiarietà sono assunti dal Comune come metodo ordinatore per l'esercizio delle proprie funzioni e della propria attività, nell'ambito della programmazione coordinata tra Stato, Regione, Provincia e gli altri enti territoriali.

ART. 6 Pari opportunità

1. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità fra uomini e donne. A tal fine nella Giunta comunale e negli altri organi collegiali del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, devono, di norma, essere rappresentati entrambi i sessi; l'eventuale impossibilità deve essere adeguatamente motivata al momento della nomina.
3. I regolamenti di organizzazione garantiscono a tutti i dipendenti, a prescindere dal sesso, pari dignità di lavoro, retribuzione, di avanzamento retributivo di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

CAPO II ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 7 Statuto

1. Lo Statuto è la fonte normativa che disciplina l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito delle disposizioni fissate dalla Costituzione e dei principi inderogabili della legislazione dell'autonomia locale.
2. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi e amministrativi del Comune.

ART. 8 Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, il Comune emana regolamenti nelle materie di propria competenza e, in particolare, per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I Regolamenti, dopo l'esecutività della deliberazione di adozione, sono pubblicati per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entrano in vigore il giorno successivo non festivo all'ultimo di pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza, i regolamenti entrano immediatamente in vigore, previa dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di adozione.

ART.9 Ordinanze

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico le ordinanze previste dall'art. 54 del Testo unico degli enti locali.
2. I Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, emettono ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
3. Le ordinanze a carattere generale, salvo diversa espressa previsione sono efficaci fin dalla loro adozione e devono essere pubblicate per 15 giorni all'Albo Pretorio. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari; l'efficacia decorre dall'avvenuta notificazione, anche negativa

ART. 10 Albo Pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti avvalendosi degli uffici e ne certifica, anche mediante proprio delegato, l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I GLI ORGANI DI GOVERNO

ART. 11 Norme generali

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco, le cui competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Spettano agli organi di governo la rappresentanza della comunità e le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, in particolare, la definizione dei programmi, la individuazione degli obiettivi e delle priorità e la verifica della responsabilità dei risultati della gestione amministrativa in conformità alle direttive impartite.
3. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

ART. 12

Le deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale, fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai Responsabili dei Servizi.
3. Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
4. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale, quando si trovi in uno dei casi di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale o da chi ne fa le veci.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
5. Nell'adozione degli atti fondamentali, il Consiglio privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale e individua gli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
7. Il Consiglio ispira la propria azione al principio di solidarietà tenendo conto delle varie realtà ed istanze presente nel tessuto sociale.

ART. 14

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il proprio funzionamento, in conformità ai seguenti principi:
 - gli avvisi di convocazione devono pervenire al consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per il Consiglio comunale nel domicilio dichiarato; in caso di

urgenza, la consegna dovrà avere luogo almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione;

- la riunione, in prima convocazione, è valida con la presenza di almeno 9 consiglieri, compreso il Sindaco, fatto salvo i casi in cui sia previsto dalla legge o dal presente statuto un quorum diverso; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di 6 consiglieri compreso il sindaco;

- le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo statuto; qualora la legge preveda per particolari deliberazioni la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, essa si intende raggiunta con il voto favorevole di 11 consiglieri, compreso il sindaco.

- nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri; a tal fine le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso l'ufficio segreteria almeno cinque giorni prima della seduta, per iniziativa del responsabile del servizio interessato.

- le interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo devono essere presentate in forma scritta alle quali il sindaco o gli assessori delegati rispondono entro trenta giorni; anche le mozioni devono essere presentate in forma scritta; le modalità di presentazione e risposta a tali atti sono disciplinate dal regolamento consiliare.

ART. 15

Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, dal Vice Sindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e dal Consigliere anziano, individuato secondo le modalità di cui all'art. 40 del D.Lgs. n.267/2000, nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

2. Gli assessori non consiglieri, ivi compreso il vice Sindaco, non possono presiedere il Consiglio.

ART. 16

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Le linee programmatiche sono sottoposte alla discussione del Consiglio e non abbisognano di approvazione.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

4. Il Consiglio comunale può, nel corso della durata del mandato, con deliberazione approvata a maggioranza, invitare il sindaco ad adottare integrazioni e/o modificazioni alle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

ART. 17

Prerogative e compiti dei consiglieri comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Essi rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincoli di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale.

3. Ogni Consigliere comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio.

- presentare all'esame del Consiglio comunale interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzione;

- presentare istanze di sindacato ispettivo.

4. Il Consiglio comunale può incaricare, con compiti di istruttoria, singoli Consiglieri a riferire su determinati temi che esigono indagini ed esami speciali.

5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere, anche in via telematica, dagli uffici del Comune nonché dalle aziende ed istituzioni dipendenti, informazioni e copia degli atti, provvedimenti e documenti, ivi compresi gli atti preparatori in essi richiamati, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio e in esenzione da spese. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto d'ufficio sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge e di usare le informazioni di cui viene in possesso nei limiti e nel rispetto del d.lgs. 196/2003.

6. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

ART.18

Decadenza

1. I Consiglieri, che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione dal Consiglio Comunale.

2. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere interessato ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il consiglio comunale esamina e, infine, delibera a maggioranza, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere.

3. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro dieci giorni.

3-bis. Ogni elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune ha diritto di proporre istanza per avviare la procedura di decadenza, ricorrendone le condizioni.

ART. 19 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel proprio seno, con apposita deliberazione, commissioni permanenti la cui presidenza, relativamente a quelle aventi funzioni di controllo e di garanzia, è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
2. Le Commissioni consiliari permanenti esercitano attività istruttoria in ordine agli atti di competenza del Consiglio comunale, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dello stesso.
3. Su proposta del Sindaco o della Giunta comunale o su istanza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, pari a sei,, il Consiglio ha la facoltà di nominare, di volta in volta, Commissioni temporanee o speciali.
4. Il regolamento disciplina la composizione, le materie di competenza e il funzionamento delle citate commissioni che cessano alla scadenza del Consiglio comunale.
5. Ciascun gruppo è rappresentato proporzionalmente in ogni commissione: a tal fine i suoi rappresentanti dispongono di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo nel consiglio. Il numero minimo dei componenti della commissione è pari al numero dei gruppi costituiti nel consiglio.
6. Alla Giunta comunale è attribuita la competenza alla nomina delle commissioni non riservate per legge al Consiglio comunale.

ART. 20 Commissioni di indagine

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno, commissioni di indagine, con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari, su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica o a seguito di segnalazione di grave irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Difensore Civico.
2. La commissione è incaricata di effettuare accertamenti su fatti, provvedimenti, atti e comportamenti tenuti dai consiglieri, dai responsabili degli uffici e dei servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
3. La commissione esprimerà nella relazione al Consiglio comunale i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti conseguenti, se di propria competenza, o esprime alla Giunta comunale i propri orientamenti in merito agli atti che la stessa dovrà adottare entro un termine stabilito.
4. La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli; utilizza le strutture ed il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

ART. 21 Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di 2 assessori e massimo di sei assessori di cui uno investito della carica di Vice Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti tra i consiglieri o anche tra persone non facenti parte del Consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale ed in possesso di requisiti di prestigio, di professionalità e di competenza.

ART. 22

Nomina e attribuzioni degli Assessori

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione, dopo la convalida degli eletti e le eventuali surrogazioni.
2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini sino al terzo grado del Sindaco.
4. Gli Assessori concorrono, con le loro proposte ed il loro voto, all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nell'ambito delle aree e dei settori specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento.
5. Gli Assessori non consiglieri possono partecipare alle sedute consiliari e intervenire nella discussione senza diritto di voto.

ART. 23

Ruolo e competenze generali

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non sono riservati dalla legge e dallo statuto alla competenza del Consiglio comunale e del Sindaco.
2. La Giunta comunale svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale al quale il Sindaco, sentita la giunta stessa, riferisce annualmente dell'attività svolta.
3. La Giunta comunale, in particolare, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e governo:
 - a) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti nonché di programmazione da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;
 - b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - c) esercita una potestà di direttiva, in particolare, in materia di erogazione di contributi e sovvenzioni, di accettazione di lasciti e donazioni e di affidamento degli incarichi di alta professionalità;
 - d) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale e assume gli atti di adozione delle dotazioni organiche e relative variazioni;
 - e) regola, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, l'esercizio delle funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non sono espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - f) autorizza la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione degli accordi di contrattazione collettiva decentrata integrativa;

- g) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale o il Direttore Generale, ove nominato;
- h) valuta l'attività svolta e i risultati conseguiti dai Responsabili dei servizi, in relazione agli obiettivi fissati, sulla base dell'istruttoria condotta dal nucleo di valutazione;
- i) determina, sentito il nucleo di valutazione, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio comunale;
- j) approva il piano esecutivo di gestione;
- k) adotta gli atti di costituzione in giudizio e la promozione di liti e arbitrati;
- l) approva i progetti dei lavori pubblici e le eventuali varianti;
- m) approva il regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione;
- n) determina le aliquote dei tributi e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, non riservate dalla legge al Consiglio Comunale.

ART. 24

Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è convocata, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due assessori, dal Sindaco, che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. La convocazione avviene per iscritto o anche in modo informale.
2. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'assessore più anziano per età.
3. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche e sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Ad esse partecipa il Segretario Comunale ed assiste, eventualmente, il dipendente, designato per coadiuvare il Segretario nella redazione del verbale.
4. Le deliberazioni sono adottate validamente a maggioranza dei presente; in caso di parità prevale il voto del Sindaco.
5. Il sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta comunale, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive o referenti, funzionari dell'Ente, progettisti, consulenti, i membri del Collegio dei revisori e chiunque altro il Sindaco ritenga utile ascoltare nell'interesse dell'Ente..

ART. 25

Cessazione di singoli componenti della Giunta comunale

1. Gli Assessori cessano della carica per:
 - a) decesso
 - b) dimissioni
 - c) revoca
 - d) decadenza
2. Le dimissioni degli assessori sono presentate per iscritto al Sindaco e, una volta acquisite al protocollo dell'ente, si intendono irrevocabili.
3. Delle dimissioni o della cessazione della carica di assessore, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile successiva, unitamente all'eventuale nomina dell'assessore che lo surroga che, comunque, deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di cessazione.
4. In pendenza della nomina di un nuovo assessore o in caso di impedimento temporaneo, il Sindaco assume provvisoriamente le funzioni dell'assessore in parola o ne dispone l'assunzione provvisoria da parte di altro assessore.

CAPO IV IL SINDACO

ART. 26 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite nella legge, che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. E' l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, di cui ha la rappresentanza legale, eccetto i casi in cui sia attribuita dalla legge ai responsabili dei servizi e fermo restando il potere di delega di cui al successivo comma 6. Sovrintende, inoltre, al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco svolge l'attività di vigilanza, controllo e verifica nei confronti degli organi gestionali del Comune, impartendo a tal fine direttive in ordine all'attuazione degli indirizzi amministrativi e gestionali.
4. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, anche in qualità di ufficiale di governo, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
5. Esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli, quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale.
6. Il Sindaco ha potere di delega generale e speciale su singole materie o delle firme di atti, ad uno o più assessori, al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

ART. 27 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) assume la direzione e il coordinamento dell'attività politico-amministrativa, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - b) ha la facoltà di sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività politico-amministrativa dei singoli assessorati, per sottoporli all'esame della Giunta;
 - c) nomina e revoca con provvedimento motivato il Vice sindaco e gli Assessori;
 - d) promuove gli accordi di programma e li sottoscrive;
 - e) convoca i comizi per i referendum;
 - f) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Per tali nomine, a seguito di motivata deliberazione consigliare che specifichi gli incarichi coinvolti, non si applica la disciplina sulle ineleggibilità e incompatibilità;
 - g) emette le ordinanze previste dal vigente ordinamento;
 - h) coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel

territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

- i) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo e lo revoca, previa deliberazione della Giunta comunale;
- j) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione di cui all'art.32 del presente statuto;
- k) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale di organizzazione;
- l) è autorizzato a stare in giudizio e a prevenire e concedere un contenzioso in via transattiva, previa deliberazione della Giunta Comunale, fatti salvi i casi in cui sia diversamente previsto da altre norme;
- m) adotta tutti gli atti affidatigli dalla legge in veste di ufficiale di Polizia Giudiziaria ed autorità locale di pubblica sicurezza.

ART. 28

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco compie gli atti conservativi a tutela dei diritti del Comune, anche avvalendosi dei poteri di delega di cui all'art. 26, comma 6 e promuove, direttamente avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
2. Egli promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio Comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.

ART. 29

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, quale organo titolare di attribuzioni organizzative, svolge i seguenti compiti:
 - a) definisce, in relazione alle proposte elaborate dalla Giunta comunale, gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione, e lo presiede;
 - b) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale
 - c) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare.
 - d) esercita il potere di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalla legge.
 - e) propone gli argomenti da trattare e dispone, con atto formale o anche informale, la convocazione della Giunta comunale tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun Assessore e la presiede.

ART.30

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco, in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi di legge.

2. Quando il Vice Sindaco, è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del sindaco provvede l'Assessore più anziano di età reperibile.

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 31 Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai principi:

a) di separazione tra i compiti di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e quelli di gestione attribuiti al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi;

b) di organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi, con superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e flessibilità delle strutture e del personale, in funzione del conseguimento dei risultati che si prefigge l'amministrazione;

c) di semplificazione delle procedure interne al fine di ottimizzare e rendere più celeri i procedimenti amministrativi, attribuendo, a tal fine, ad un unico ufficio la responsabilità complessiva dell'intero procedimento;

d) di partecipazione attiva e responsabilizzazione per il conseguimento dei risultati di ciascun dipendente, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale.

2. Il Comune, attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, definisce la propria struttura organizzativa in rapporto alle attività da svolgere, nel rispetto dei vincoli di bilancio. Stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, in particolare, le attribuzioni e responsabilità, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale, il Direttore generale, ove istituito, e gli organi amministrativi.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e tutela la libera organizzazione sindacale stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ART.32 Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione con i comuni le cui popolazioni assommate non risulti inferiore a 15 mila abitanti.

- 2 In tale casi il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione di cui al primo comma, le funzioni di direzione generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta comunale.
4. Le modalità di conferimento e revoca dell'incarico, lo status giuridico-economico, le funzioni del Direttore Generale sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

ART.33 Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo, secondo le modalità, i termini e le procedure fissati dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle legge, allo statuto e ai regolamenti.
4. Nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, il Segretario comunale, ove non si sia provveduto alla nomina del direttore generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.
5. Il Segretario, inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale; assicura la redazione dei verbali delle adunanze, anche a mezzo di funzionari da lui designati;
 - b) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti e alle informazioni;
 - c) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette al controllo eventuale;
 - d) riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
6. Il Sindaco può attribuire le funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo n.267/2000 al Segretario comunale.
7. Il Segretario comunale, in caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, oltre ad avere la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente, esercita le funzioni attribuitegli dal regolamento degli uffici e dei servizi.
8. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

ART. 34 Vice Segretario

1. E' istituito l'ufficio del Vice Segretario comunale che coadiuva il Segretario Comunale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza.
2. Il Vice Segretario è individuato tra i responsabili di servizio in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

3. Il regolamento d'organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto.

ART.35

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi assicurano, con autonomia operativa negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse economiche, umane e strumentali loro assegnate e compiono gli atti di rilevanza esterna necessari per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici, rispondendo, altresì, della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

2. I Responsabili dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, rilasciano autorizzazioni e concessioni, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione di risorse umane, strumentali e di controllo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 107, comma 2 e 3, del D. Lgs. n.267/2000.

3. Gli atti di gestione, che importano o meno impegni di spesa, assumono la denominazione di determinazioni che devono essere sottoscritte dal Responsabile del servizio interessato. Le determinazioni comportanti impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria posto dal Responsabile del Servizio Finanziario; quelle che non comportano impegni di spesa sono esecutive dal momento della loro sottoscrizione. Le determinazioni si perfezionano con il deposito presso la segreteria comunale attestato dal segretario comunale o da suo delegato; nei trenta giorni successivi esse sono a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

4. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

5. In caso di vacanza, assenza o impedimento temporaneo dei Responsabili dei Servizi, l'assolvimento delle funzioni è demandato al Segretario comunale o ad altro Responsabile di Servizio e Ufficio, secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, fatta salva la facoltà di cui al 2° comma dell'art.38 del presente statuto. Le sostituzioni per periodi superiori a 60 giorni sono disposte dal sindaco con atto espresso.

ART. 36

Durata e revoca dell'incarico di responsabile del servizio

1. L'incarico di Responsabile di servizio è conferito con provvedimento del Sindaco, secondo le modalità, i termini e i criteri previsti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. L'incarico è rinnovabile, a seguito della valutazione dei risultati ottenuti in relazione al conseguimento degli obiettivi assegnati. In ogni caso la durata dell'incarico non può essere superiore a quella del mandato del Sindaco.

3. Il Sindaco, accertata la valutazione negativa dell'attività assolta dal Responsabile del servizio o la grave inadempienza nell'esercizio dei poteri conferiti, può disporre anticipatamente la revoca dell'incarico, sentita la Giunta e il Segretario comunale, attribuendo le relative funzioni ai sensi di quanto disposto al comma 6 dell'art. 33.

4. In ipotesi di gravi e ingiustificati omissioni o ritardi nell'esercizio dei poteri conferiti ai Responsabili di servizio idonei a determinare rilevante pregiudizio per l'interesse pubblico, il Sindaco attribuisce, dopo aver intimato inutilmente la diffida ad

adempiere, al Segretario Comunale il potere di adottare gli atti omessi o ritardati dai responsabili medesimi.

ART. 37 Conferenza dei servizi

1. La conferenza dei responsabili di servizio è convocata e presieduta dal Segretario comunale o dal Direttore Generale, ove nominato, ovvero su loro delega dal vicesegretario.
2. La Conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi del Comune, studia e propone le semplificazioni procedurali e le innovazioni tecnologiche al fine di realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro e formula le linee di intervento per l'attuazione della gestione.
3. La Conferenza si riunisce periodicamente e, comunque, secondo le necessità nel perseguimento degli obiettivi gestionali.

ART.38 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta comunale, nel caso di vacanza del posto di Responsabile dei servizi e degli uffici o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal citato regolamento, la titolarità a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con motivata deliberazione, di diritto privato.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 può essere riconosciuta un'indennità "ad personam", in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità, i limiti di conferimento degli incarichi e di revoca anticipata.

ART.39 Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere, comunque, superiore alla durata del mandato del Sindaco, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 40
Ufficio di indirizzo e controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

TITOLO IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 41
Principi generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, inclusi i cittadini della unione europea e gli altri stranieri regolarmente soggiornanti, all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può promuovere, su questioni di particolare rilievo territoriale, assemblee di consultazione.

ART. 42
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune garantisce a tutti gli interessati la possibilità di partecipare al procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento comunale, in ossequio ai principi stabiliti dalla Legge n.241/90.
2. Tale regolamento, in particolare, individua i soggetti cui devono essere inviati gli atti, i dipendenti responsabili del procedimento, le modalità per intervenire nel processo stesso attraverso la presentazione di istanze, memorie scritte, proposte e/o documenti.

ART. 43
Petizioni e istanze

1. Tutti i cittadini, singoli e associati, possono presentare agli organi dell'amministrazione istanze e petizioni, per rappresentare comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti e interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Gli organi competenti prendono in esame le richieste, trasmesse a cura del Sindaco, entro trenta giorni dalla data di ricezione. Nei trenta giorni successivi, il Sindaco comunica le decisioni secondo le modalità fissate dal regolamento.

3. Le istanze devono essere adeguatamente motivate e riferite a problemi di rilevanza locale.

ART. 44 Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore a duecento avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente, il Sindaco, sentiti i Responsabili dei Servizi interessati e il Segretario comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri di regolarità tecnica e contabile, ove occorrono, all'organo competente, entro trenta giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente deve sentire i rappresentanti dei proponenti l'iniziativa e adottare le sue determinazioni in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse che concorrano a determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare o addirittura lo sostituiscano.

4. Le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicizzate nelle forme previste dal regolamento e sono comunicate ai rappresentanti dei promotori dell'iniziativa.

ART. 45 Diritto all'informazione

1. Il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure dell'amministrazione comunale, delle aziende speciali e delle istituzioni nonché sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardino e, in generale, le informazioni di cui il Comune è in possesso, avvalendosi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione dell'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare l'opportuna divulgazione.

2. A tal fine l'Amministrazione comunale può prevedere l'istituzione di un ufficio idoneo a fornire tutte le informazioni sulla propria attività.

ART. 46 Diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è assicurato ai cittadini, singoli e associati, nonché a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Amministrazione comunale, delle aziende speciali e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità, i criteri, i limiti definiti dall'apposito regolamento sulla base di quanto previsto dalla legge 241/1990 e s. m. e i.

ART. 47 Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati, per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne eviti l'esibizione, conformemente alle norme stabilite dal regolamento, qualora la conoscenza di essi possa impedire o, comunque, ostacolare o compromettere lo svolgimento dell'azione amministrativa.

2. Deve, in ogni caso, essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per difendere i propri interessi giuridici.

CAPO II LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

ART. 48 Referendum

1. Un numero di elettori residenti, non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali, con esclusione degli iscritti all'AIRE, può chiedere che vengano indetti referendum:

- a) consultivi su questioni attinenti le materie di esclusiva competenza comunale;
- b) abrogativi per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari e atti amministrativi.

2. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato nonché i poteri e le funzioni del Comitato promotore. Qualora venga presentata istanza di referendum in assenza dell'apposito regolamento, il sindaco ne dispone la predisposizione e lo sottopone al Consiglio che delibera entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di referendum. In nessun modo la mancanza di atti o norme di competenza del Comune può costituire impedimento all'esercizio dei diritti di partecipazione popolare

ART. 49 Materie escluse

1. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli di aziende speciali;
- b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- c) piani di sviluppo della rete commerciale e produttiva, piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- d) designazioni e nomine di rappresentanti comunali;
- e) attività amministrativa di mera esecuzione di disposizioni statali o regionali, o soggetta a termini perentori di legge ovvero derivante dalla applicazione della normativa scaturente dai contratti collettivi di lavoro dei dipendenti degli enti locali.
- f) bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, conti consuntivi, mutui e fonti di finanziamento straordinario;
- g) provvedimenti di determinazione dello stato giuridico ed economico del personale dipendente;
- h) regolamenti attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dell'Ente non aventi ad oggetto la disciplina dei rapporti tra l'Ente i soggetti terzi.

2. Non è ammissibile, inoltre, un quesito referendario su un oggetto già sottoposto a referendum, se non siano decorsi almeno cinque anni dalla precedente consultazione.

3. Non è, parimenti, ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone, con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.

ART. 50
Disciplina del referendum

1. Il Sindaco indice il referendum in occasione di altre consultazioni elettorali che non siano quelle provinciali e comunali e, comunque, entro 120 giorni dalla comunicazione del giudizio di ammissibilità della commissione di garanzia.
2. Una commissione di garanzia giudica sull'ammissibilità del referendum, sulla correttezza della formulazione del quesito referendario, nonché, nei termini previsti dal regolamento, sulla regolarità della presentazione delle firme. Il regolamento stabilisce, altresì, la composizione e i poteri della commissione di garanzia.

ART. 51
Efficacia del referendum

1. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei, affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza. Il Consiglio comunale, entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
3. Anche se l'esito del referendum è negativo, la Giunta comunale ha egualmente la facoltà di proporre al Consiglio comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito, sottoposto alla consultazione referendaria.
4. Il mancato recepimento, totale o parziale, delle indicazioni del referendum consultivo deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio e la Giunta comunale non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
6. Previo parere della commissione di garanzia, il Sindaco procede alla revoca od alla sospensione del referendum:
 - c) nel caso di entrata in vigore di una legge che disciplini ex novo la materia;
 - d) qualora sia stato approvato un atto di accoglimento integrale della proposta dei promotori;
 - e) nel caso sia intervenuto o sia in corso lo scioglimento del Consiglio comunale.
7. Qualora un atto non sia stato ancora eseguito ovvero si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione, ove non derivino danni patrimoniali al Comune.

ART. 52
La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale può disporre, su propria iniziativa o del Sindaco, referendum consultivi e consultazioni popolari per acquisire, su proposte di provvedimenti che riguardano materie di esclusiva competenza di interesse locale, le valutazioni della collettività.
2. Possono tali forme di consultazione essere estese all'intera popolazione o a parte o categorie di questa, in relazione all'oggetto della consultazione.

3. Le consultazioni possono essere indette anche per categorie di giovani, non ancora elettori, purché abbiano compiuto 15 anni.
4. La consultazione avviene con le forme, le modalità e gli strumenti, di volta in volta ritenuti più idonei, attraverso anche questionari, assemblee pubbliche, indagini per campione, invio di materiali, di documenti con richiesta di suggerimenti e pareri e anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.
5. Le consultazioni, in qualsiasi forma effettuate, dovranno essere adeguatamente pubblicizzate, anche con mezzi di informazione differenziati, in riferimento allo specifico problema sottoposto a consultazione e postulano, quale necessità imprescindibile, il correlativo diritto di accesso e di informazione.
6. Entro il termine non superiore a giorni trenta, l'organo competente, in relazione all'oggetto della consultazione, esamina il risultato e si pronuncia assumendo le decisioni conseguenti.
7. Il regolamento stabilisce le modalità e i termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

ART. 53

Consulte di frazione

1. Sono istituite le consulte di frazione quali organismi di partecipazione, elaborazione e proposte dei cittadini.
2. Il numero, le modalità di composizione e il territorio delle consulte di frazione sono definiti dal regolamento comunale.
3. Sono organi delle consulte di frazione:
 - il comitato della consulta;
 - il presidente.
4. Il comitato è composto di un numero di membri calcolato sulla base della popolazione residente nel territorio interessato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento.
5. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal comitato nel proprio ambito.
6. Il comitato esprime pareri e proposte in ordine agli affari amministrativi che comunque riguardano il territorio di pertinenza e può convocare assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti il proprio territorio.
7. I comitati delle consulte di frazione sono eletti dal consiglio comunale nel rispetto del principio di rappresentanza della minoranza.
8. I comitati durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.
9. Il regolamento degli istituti di partecipazione e decentramento stabilisce le materie per le quali è richiesto il parere preventivo delle consulte e stabilisce altresì tutte le modalità del loro funzionamento.

CAPO III

ASSOCIAZIONISMO

ART. 54

Libere forme associative e organismi di partecipazione

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, il Comune valorizza e favorisce le libere forme associative e promuove la costituzione di organismi di partecipazione senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali e sportive, riconoscibili quali interlocutori privilegiati nelle scelte programmatiche e nella loro concreta attuazione.

2. Il regolamento disciplina l'istituzione di un Albo dove vengono iscritte le associazioni e gli organismi previsti al primo comma e determina, altresì, i requisiti per l'iscrizione.

3. Alle associazioni e agli organismi iscritti compete, tenuto conto della rappresentatività e secondo le modalità fissate dal regolamento:

- a) diritto di informazione sulle materie di competenza, con snellimento delle procedure di conoscenza ed estrazione di copie di atti;
- b) possibilità di consultazione sulle medesime materie attraverso convocazione di assemblee, partecipazione a sedute delle commissioni consiliari e possibilità di avanzare proposte, chiedere emendamenti o la sospensione di atti amministrativi che li riguardino direttamente
- c) possibilità di accesso ai contributi economici del Comune secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento;
- d) possibilità di concessione in uso di locali, mezzi e terreni, previa apposita convenzione.

CAPO IV IL DIFENSORE CIVICO

ART. 55 Ufficio del Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale istituisce l'Ufficio del Difensore Civico, anche in forma associata con altri Comuni. In alternativa l'ufficio del Difensore civico può essere delegato all'Unione di cui il comune fosse membro. In tal caso l'Unione regola l'elezione, i compiti e il compenso del difensore civico.

2. Il Comune può quindi, provvedere a deliberare apposita convenzione con altri Enti per l'utilizzo dell'Istituto del Difensore Civico. In tal caso la convenzione contiene la disciplina dell'Istituto.

3. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa del Comune o dei Comuni convenzionati a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini. Il Difensore Civico, oltre che d'ufficio, interviene su richiesta di:

- singole persone
- comitati
- associazioni
- persone giuridiche
- formazioni sociali

I predetti soggetti devono risiedere o avere una sede, essere domiciliati o svolgere la propria attività nel Comune od in uno dei Comuni convenzionati.

ART. 56 Elezione e cessazione della carica del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ad a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o dei Comuni aderenti alla convenzione in condizioni di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, che non versino nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali e che non rivestano tale carica. Deve essere in possesso di qualificazione ed esperienza idonea a garantire indipendenza, imparzialità, probità e competenza giuridico-amministrativa.

La maggioranza di tre quarti si intende raggiunta con il voto favorevole di 13 consiglieri, compreso il sindaco.

Qualora nella predetta votazione non si raggiunga il quorum dei tre quarti, nella seconda votazione, da tenersi in successiva seduta consigliare, è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

2. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con la titolarità di altre cariche pubbliche nel territorio del Comune o dei Comuni Associati. Nel caso di elezione di soggetto titolare di altra carica pubblica, entro 30 giorni dalla comunicazione della sua elezione e, in ogni caso prima di iniziare a svolgere le funzioni dell'ufficio del Difensore Civico, l'eletto deve comunicare al Consiglio Comunale la scelta per cui intende optare. In caso di mancata comunicazione, il Consiglio Comunale comunicherà al soggetto eletto la sua decadenza dall'ufficio e provvederà alla sostituzione.

3. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una seconda volta.

4. Può essere revocato con provvedimento motivato del Consiglio Comunale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti assegnati e decade di diritto quando vengono meno i requisiti per la sua eleggibilità.

ART. 57

Poteri

1. Il Difensore Civico è sottratto ad ogni forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi del Comune.

2. Il difensore civico segnala di propria iniziativa o su istanza di cittadini singoli o associati, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni dell'Amministrazione;

3. Il Difensore Civico:

- a) può chiedere notizie, documenti e convocare dipendenti;
- b) ha diritto di informazione sullo stato dei procedimenti e accede agli atti di ufficio senza che possa essergli opposto il segreto, salvo quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco emessa nei casi previsti dalla legge;
- c) può inviare raccomandazioni agli Organi e agli Uffici Comunali;
- d) può sollecitare il riesame di atti o provvedimenti dell'Amministrazione di cui segnali irregolarità o vizi di legittimità;

4. La motivazione del provvedimento amministrativo dà specificamente conto del mancato accoglimento dei suggerimenti e rilievi del Difensore Civico.

5. L'omissione, il rifiuto e ritardo della consegna di un atto a seguito di sollecito scritto del Difensore Civico potranno, in assenza di giustificato motivo, essere oggetto di valutazione disciplinare a carico dei Responsabili.

6. Prima di assumere le funzioni il Difensore Civico presta giuramento nelle mani del Sindaco o dei Sindaci dei Comuni associati di adempiere bene e fedelmente al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge e dei regolamenti.

7. Le modalità di svolgimento dell'incarico sono disciplinate da apposito regolamento ovvero dalla convenzione in caso di gestione associata.

ART. 58

Rapporti con il Consiglio Comunale

Il Difensore Civico entro il 31 gennaio di ogni anno presente al Consiglio Comunale una relazione sulla propria attività recante proposte idonee ad eliminare abusi, ritardi, carenze e disfunzioni eventualmente riscontrati.

ART. 59

Uffici e mezzi del Difensore Civico

1. L'Amministrazione Comunale dovrà provvedere a reperire idonea sede per l'ufficio del Difensore Civico, il quale potrà avvalersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, di personale e mezzi dell'amministrazione e, qualora il Consiglio Comunale abbia stabilito di avvalersi della funzione di Difesa Civica in forma associata, secondo le modalità previste dalla convenzione.

ART. 60

Indennità e carica e funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale, con l'atto di elezione, determina l'indennità spettante al Difensore civico, che potrà essere commisurata al lavoro svolto.

2. In caso di gestione associata al Difensore Civico è attribuita, un'indennità di carica il cui importo non può superare il 30% di quella base stabilita per il Sindaco del Comune di maggior dimensioni demografiche, escludendo da detta base le maggiorazioni previste per legge e l'adeguamento triennale sulla base degli indici Istat. Tale indennità, comprensiva delle spese per le trasferte nei Comuni associati, sarà quantificata esattamente nell'atto di nomina.

3. Nell'ipotesi di Difesa Civica in forma associata, viene demandato alla convenzione la determinazione delle modalità di funzionamento dell'ufficio e della presenza del difensore nei singoli Comuni.

4. Al difensore Civico spetta, inoltre, per assolvere ai compiti del proprio ufficio, in caso di trasferte adeguatamente motivate, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio per recarsi fuori dalle sedi dei Comuni Associati nelle misure previste per gli Amministratori del Comune capo – convenzione.

In tale ultima ipotesi gli oneri saranno sostenuti singolarmente dai Comuni associati interessati. In caso di Gestione associata il Comune capofila si fa carico dei compensi comprensivi dei relativi oneri fiscali ed assicurativi di spettanza del Difensore Civico da ripartirsi tra i Comuni associati secondo quanto disposto in convenzione.

5. Nel bilancio di previsione viene previsto apposito stanziamento per le spese di funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico.

Le spese di funzionamento sono impegnate in conformità alle proposte del Difensore Civico, secondo le norme e le procedure previste dal regolamento di contabilità.

TITOLO V
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I
CONVENZIONI, CONSORZI E ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 61
Forme associative e convenzioni

1. Il Comune può promuovere, con le Province ed altri Comuni, forme di collaborazione e di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato, con economie di risorse.
2. Il Comune, oltre che stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, promuove, al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture e qualora sussistano le condizioni di opportunità, il ricorso all'istituto dell'unione e dell'associazione intercomunale di cui alla L.R. n.3/99.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio di funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

ART. 62
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati.
 - b) lo Statuto del Consorzio che, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
 - a. l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nelle persone del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato ciascuno con responsabilità e potere pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
 - b. il consiglio di amministrazione ed il suo Presidente che sono eletti dall'assemblea.

ART. 63
Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, di altre amministrazioni e di soggetti pubblici e privati, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli investimenti o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di

programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l'attuazione e la vigilanza degli accordi, le disposizioni stabilite dalla legge.

CAPO II COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

ART. 64 Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale del Governo, anche mediante delega rilasciata al Segretario Comunale o ad altri dipendenti del Comune. Le deleghe disposte per la gestione dei servizi di competenza statale sono revocabili in ogni momento per esigenze di diversa organizzazione degli uffici e non sono soggette a rinnovo a seguito dell'elezione del sindaco.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

ART. 65 La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

ART. 66
La Provincia

1. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
2. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO VI
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 67
Forme di gestione

1. Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Spetta al Consiglio comunale individuare i nuovi servizi pubblici da attivare, in relazione alle necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione. Sono, altresì, di competenza del Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi, previa opportuna valutazione comparativa delle alternative alla gestione diretta. La scelta gestionale di affidare i servizi dovrà avvenire tenendo conto dei criteri di efficienza, efficacia, convenienza ed economicità.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

ART. 68
Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Il Consiglio comunale stabilisce, tramite regolamento, le finalità e le modalità di svolgimento dei servizi, i tempi e le modalità di fruizione per i cittadini, i corrispettivi che devono sostenere i cittadini stessi e i costi sociali a carico del Comune.

ART. 69
L'affidamento a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici a terzi a condizione che siano garantiti i livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti e ne sia dimostrata la convenienza economica per l'ente e per gli utenti stessi.

2. Il conferimento di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente, attraverso procedure di gara in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurano la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

ART. 70 Le aziende

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale, è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3 Sono organi dell'azienda: il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, tra persone che, esterne al Consiglio comunale, posseggono i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale. Il Sindaco deve nominare gli amministratori entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

5. Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore all'unità. Non possono essere nominati presidenti e componenti del Consiglio di amministrazione il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco nonché coloro che sono in lite con l'azienda e che sono titolari, amministratori, soci illimitatamente responsabili, dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento in imprese esercenti attività concorrenti o comunque connessi ai servizi dell'azienda.

6. Il Presidente e gli amministratori possono essere revocati con provvedimento motivato del Sindaco, per gravi violazioni di legge, documentata inadempienza o inefficienza. La revoca può essere proposta, altresì, da un terzo dei Consiglieri assegnati.

7. Le dimissioni del Presidente dell'azienda o di oltre la metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

8. Il Comune ha la potestà di trasformare, per atto unilaterale, le aziende speciali in società per azioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 del D. Lgs. n.267/2000.

8-bis. I servizi a carattere sociale possono anche essere gestiti mediante il loro conferimento alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

ART. 71 Le Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto nonché dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Il Consiglio comunale stabilisce l'attività dell'istituzione, previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario, dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
4. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
5. Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento approvato dal Consiglio comunale. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, tra loro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa. Deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi. Il Direttore della istituzione è nominato dal Sindaco secondo le modalità, i criteri e per la durata stabilite dal regolamento.
6. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo, ivi comprese le attribuzioni del Presidente e del Direttore (nominato, di regola, a seguito di pubblico concorso lo abrogherei).
7. Il regolamento determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
8. Può prevedere, per i posti di alta specializzazione, il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.
9. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

ART. 72

Società di capitali

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere o aderire alla costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a totale capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa.
3. In presenza di servizi di interesse pluricomunale, alle società partecipano i Comuni che fruiscono del servizio nonché, ove queste vi abbiano interesse, le Province e le Regioni.
4. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge.
5. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art.2449 del Codice Civile, di riservare tale nomina, in aderenza agli indirizzi politici stabiliti dal Consiglio comunale, al Sindaco. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Comune ha la possibilità, inoltre, di partecipare a società per azioni non avente totale capitale pubblico locale, nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 116 del T.U. degli enti locali.

ART. 72-bis Fondazioni e Associazioni

1. Il Comune può partecipare alla costituzione o aderire ad associazioni o fondazioni di diritto privato cui affidare servizi pubblici locali, nel rispetto delle normative nazionali e regionali.

TITOLO VII ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO I AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 73

Le risorse per la gestione corrente e per gli investimenti per le opere pubbliche

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina, nel rispetto dei limiti di legge, l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione anche in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

3. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

4. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite mediante contribuzioni volontarie una tantum o periodiche corrisposte da cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parte di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

5. La Giunta comunale deve attivare tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciale, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimenti per opere pubbliche del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

6. La Giunta comunale può, altresì, acquisire risorse mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, per impiegarle nel finanziamento del programma d'investimenti per opere pubbliche del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

CAPO II BILANCI E SCRITTURE CONTABILI

ART. 74

La programmazione di bilancio e degli interventi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.
2. L'atto che definisce la programmazione di bilancio del Comune è il bilancio di previsione annuale corredato da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione e da una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale. Il bilancio e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura dei programmi, servizi ed interventi.
3. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili allegati di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale. Nella fase di predisposizione del bilancio ed almeno 15 giorni prima della seduta di approvazione dello stesso, la Giunta comunale comunica i contenuti, i programmi e gli obiettivi ai capigruppo e alla competente commissione consiliare affinché quest'ultima esprima in proposito le proprie valutazioni e/o proposte.
4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti allegati previsti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini di legge e deve osservare i principi di universalità, integrità, annualità, unità, veridicità, pubblicità e del pareggio.

ART. 75

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini di legge, in seduta pubblica.

CAPO III CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 76

La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
2. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni patrimoniali disponibili immobili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e

l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrano adeguate garanzie di affidabilità, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato ad uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico o di finalità sociale, la Giunta comunale procede alla adozione del necessario provvedimento.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale, per gli immobili e dalla Giunta comunale per i mobili, per esigenze di reinvestimento o di valorizzazione patrimoniale, in particolare nel caso di inadeguata redditività.

5. L'alienazione dei beni immobili avviene di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 77

Conservazione ed inventari

1. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

CAPO IV CONTROLLO INTERNO

ART. 78

L'organo di revisione contabile

1. Il Consiglio comunale elegge l'organo di revisione contabile nella composizione definita in conformità alle disposizioni di legge e al regolamento di contabilità. In caso di revisore unico ciascun consigliere esprime una sola preferenza, diversamente fino a due

2. Ferme restando le norme in materia di incompatibilità ed ineleggibilità e di determinazione del numero massimo di incarichi assumibili previsti dalla legislazione in materia, l'organo di revisione dura in carica tre anni, salvo inadempienza; ciascun componente è rieleggibile per una sola volta. Il regolamento disciplina i casi di inadempienza per i quali l'incarico di revisore deve essere revocato.

3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale fornendo anche proposte in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, oltre alle funzioni di cui all'art. 239 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4. Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, connessi alla sfera delle sue competenze.

5. L'organo di revisione adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle attestazioni rilasciate. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

6. L'organo di revisione dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto della gestione alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di delibera del Consiglio comunale del conto consuntivo

nella quale l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

ART. 79 Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interi dell'ente, il Regolamento degli uffici e dei servizi individua metodi, indicatori e parametri, quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.
2. Il sistema dei controlli interni è articolato in:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di garantire legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) controllo interno di gestione, con il compito di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutazione delle prestazioni degli incaricati dell'area delle posizioni organizzative;
 - d) valutazione e controllo strategico al fine di verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli atti di indirizzo degli organi politici, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
3. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 2, il Comune, con altri enti locali, può istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

CAPO V TESORERIA E RISCOSSIONE

ART. 80 Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante la procedura ad evidenza pubblica stabilita nel regolamento di contabilità ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune o ne garantisca l'apertura nei termini previsti dal bando.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione approvata dal Consiglio comunale ed ha la durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile secondo le vigenti norme in materia.
3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

ART. 81 Riscossione delle entrate

1. Per la riscossione delle entrate tributarie, il Comune provvede direttamente o a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate, la Giunta comunale decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce, inoltre, le modalità relative all'assegnazione della concessione del servizio di tesoreria e/o della riscossione delle entrate ad un istituto di credito di cui al comma 1 del precedente articolo.

CAPO VI APPALTI E CONTRATTI

ART. 82 Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alla fornitura di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione adottata dal Responsabile del Servizio, sulla base degli indirizzi e delle risorse assegnate con il P.E.G., indicante gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa comunitaria vigente nell'ordinamento giuridico.

TITOLO VIII NORME FINALI

ART. 83 Revisione dello Statuto

1. L'approvazione di un nuovo statuto comporta l'abrogazione dello Statuto precedente con effetto dall'entrata in vigore del nuovo testo e delle disposizioni regolamentari incompatibili con esso.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la normativa vigente e con il presente Statuto.

ART. 84 Entrata in vigore e pubblicazione dello Statuto

1. Il Presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. L'entrata in vigore del presente Statuto è subordinata alla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi